

Causa 224/87

Jean Koutchoumoff contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Tutela di cui all'art. 24 dello statuto —
Risarcimento dei danni »

Relazione d'udienza	101
Conclusioni dell'avvocato generale Giuseppe Tesauro presentate il 30 novembre 1988	106
Sentenza della Corte (terza sezione) 26 gennaio 1989	116

Massime della sentenza

- 1. Dipendenti — Ricorso diretto contro il provvedimento di rigetto del reclamo — Ricevibilità (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
- 2. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Identità di oggetto e di causa — Mezzi ed argomenti che non figurano nel reclamo ma ad esso strettamente connessi — Ammissibilità — Domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte — Estensione dell'oggetto della lite — Insussistenza (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
- 3. Dipendenti — Obbligo di assistenza dell'amministrazione — Portata (Statuto del personale, art. 24)*

1. Nel sistema dello statuto il dipendente può proporre ricorso contro una decisione adottata a suo carico dall'autorità che ha il potere di nomina solo dopo aver previamente proposto a questa autorità un reclamo e solo dopo che il reclamo stesso sia stato respinto espressamente o tacitamente. A queste condizioni il ricorso è ricevibile, tanto se è diretto contro il solo provvedimento inizialmente impugnato, quanto se riguarda il provvedimento di rigetto del reclamo ovvero entrambi gli atti, purché tuttavia il reclamo e il ricorso siano stati proposti entro i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello statuto.

2. Le conclusioni formulate da un dipendente dinanzi alla Corte devono avere lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo amministrativo previo e contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle dedotte nel reclamo. Dinanzi alla Corte, dette censure possono essere ampliate mediante la deduzione di mezzi ed argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, siano ad essi strettamente connessi. Ne consegue che gli artt. 90 e 91 dello statuto, benché abbiano lo scopo di consentire, mediante la proposizione del reclamo amministrativo previo, la composizione amichevole della lite tra il dipendente e l'amministrazione, non hanno lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, la fase contenziosa, purché il ricorso giurisdizionale non modifichi la causa né l'oggetto del reclamo.

È in particolare ricevibile la domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi alla Corte, mentre il reclamo amministrativo riguardava solo l'annullamento del provvedimento assertivamente lesivo, dato che una siffatta domanda d'annullamento può implicare una domanda di risarcimento del danno causato dal provvedimento stesso.

3. L'obbligo di proteggere i dipendenti dalle minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati di cui possano costituire oggetto, obbligo che incombe alle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 24 dello statuto e che riguarda del pari il caso in cui essi subiscono aggressioni da parte di altri dipendenti, sussiste unicamente se i fatti di cui trattasi sono provati.

L'amministrazione, benché in caso di un incidente incompatibile con l'ordine e la sicurezza del servizio debba intervenire con tutta l'energia necessaria per accertare i fatti e trarne, con cognizione di causa, le opportune conseguenze, non deve adottare provvedimenti istruttori in seguito a semplici affermazioni di un dipendente. Spetta infatti a colui che chiede la protezione spettantegli a norma dell'art. 24 dello statuto il fornire almeno un principio di prova della realtà delle aggressioni assertivamente subite. Solo di fronte ad elementi del genere, l'istituzione deve adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un'indagine, onde accertare i fatti cui le doglianze si riferiscono, in collaborazione con l'autore delle stesse.